



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 161

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N. 119 DEL 13/06/2025 AVENTE AD OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, DI SOMMINISTRAZIONE, INTRODUZIONE, UTILIZZO, TRASPORTO E/O DETENZIONE DI BOTTIGLIE E RECIPIENTI IN VETRO E/O LATTINE E DI ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE ED OGGETTI CHE POSSANO ARRECARRE DANNI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MO-VI' FESTIVAL". PARZIALE RETTIFICA PER LA SERATA DEL 19 LUGLIO 2025 PER IL CONCERTO DI ROSE VILLAIN.**

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 119 del 13/06/2025, con la quale è stato disposto il divieto di vendita, di somministrazione, introduzione, utilizzo, trasporto e/o detenzione di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone ed oggetti che possano arrecare danni in occasione dei pubblici spettacoli – in Piazza d'Armi - nell'ambito della manifestazione denominata "Mo-vì Festival", all'interno di tutto il rione di Mondovì Piazza nei giorni 13 – 20 – 21 e 28 giugno e 5 e 18 luglio 2025;

Preso atto che il soggetto organizzatore dell'evento ha indicato come data di realizzazione del concerto di Rose Villain il giorno 18 luglio 2025, anziché il 19 luglio 2025;

Ritenuto pertanto opportuno modificare l'Ordinanza sopra citata, esclusivamente per quanto riguarda la data del concerto di Rose Villain in programma per la serata del 19 luglio 2025 anziché del 18 luglio 2025;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

per i motivi espressi in premessa, la parziale rettifica dell'Ordinanza Sindacale n. 119 del 13/06/2025 esclusivamente per quanto riguarda la data del concerto di Rose Villain in programma, in Piazza d'Armi, per la serata del 19 luglio 2025 anziché del 18 luglio 2025.

Restano invariati per la serata di **sabato 19 luglio 2025 dalle ore 17:00 alle ore 03:00 del giorno domenica 20 luglio** i **divieti** imposti in tutto il rione di Mondovì Piazza così come indicati nella sopra citata Ordinanza, che di seguito si richiamano:

1. di introdurre, utilizzare, trasportare e/o detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone, anche utilizzati per il consumo di bevande in forma itinerante;
2. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone;
3. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone dispensate da distributori automatici i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedire l'erogazione;
4. di somministrare bevande in recipienti in vetro e/o in altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone;
5. di trasportare e detenere e/o utilizzare i seguenti oggetti: valigie, trolley, borse, zaini, bastoni selfie, bombolette spray, recipienti a pressione, biciclette, pattini, skateboard, overboard, utensili, armi, coltelli, altri oggetti da punta o taglio, materiali esplosivi, droni, caschi, borracce in plastica o di metallo, bottiglie di plastica più grandi di 0,5 litri ed ogni altro oggetto che possa recare danni, disturbo o molestie alle persone.

Resta consentita la vendita e la detenzione di bottiglie di plastica non più grandi di 0,5 litri (mezzo litro) prive di tappo.

In Piazza Maggiore resta consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e negli annessi dehors, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende: "...la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati." (art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2006 n. 38), fermo restando che i titolari delle predette attività di somministrazione hanno l'obbligo di assicurare la pulizia continua dei tavoli provvedendo a rimuovere le bottiglie, i contenitori e/o lattine al termine della consumazione.

#### DISPONE ALTRESI'

- che la ASSOCIAZIONE CULTURALE WAKE UP adotti le idonee procedure di controllo e vigilanza al divieto impartito, nell'ambito dell'area destinata a detta manifestazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
  - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;
  - Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì;

- Comando Polizia Locale Mondovì;
- Questura di Cuneo;
- Prefettura di Cuneo;
  
- che il presente provvedimento:
  
- sia notificato all'Associazione Culturale WAKE UP con sede in Mondovì – Via delle Scuole n. 39;
- venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì;
- venga data comunicazione all'Ufficio Stampa – sede.

#### AVVERTE

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
  
- che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mondovì, li 18/07/2025

**IL SINDACO  
LUCA ROBALDO\***

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.